

**Sentenza:** 4 maggio 2016 n. 142 (deposito del 16 giugno 2016)

**Materia:** Energia

**Parametri invocati:** articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità.

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Regione Calabria, Abruzzo, Marche, Puglia

**Oggetto:** Articolo 1, comma 552, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità.

**Esito:**

- cessata la materia del contendere in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione e, dalle Regioni Abruzzo e Campania, anche al principio di leale collaborazione;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalle Regioni Marche e Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Costituzione.

**Estensore nota:** Domenico Ferraro

**Sintesi:**

La Regione Abruzzo ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra le altre, dell'art. 1, comma 552, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità. Le Regioni Campania, Marche e Puglia hanno, a propria volta promosso questioni di legittimità costituzionale, tra le altre, dell'art. 1, comma 552, lettera b), della legge 190/2014, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Costituzione, e, la sola Regione Campania, anche al principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Costituzione. La lettera a) dell'art. 1, comma 552, della legge 190/2014 integra l'art. 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, ampliando i casi in cui compete allo Stato, d'intesa con la Regione interessata, rilasciare le autorizzazioni, incluse quelle previste dall'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), per talune opere. Nel testo originario, l'art. 57, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012 limitava la competenza statale alle infrastrutture e agli insediamenti strategici nel settore petrolifero indicati dal precedente comma 1. La norma impugnata estende questo regime alle “*opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione*”.

La sola Regione Abruzzo deduce l'illegittimità costituzionale di tale norma perché avrebbe disposto una chiamata in sussidiarietà a favore dello Stato, in difetto dei requisiti di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito della materia dell'energia, affidata alla potestà legislativa concorrente. Secondo la Corte costituzionale la questione non è fondata perché è corretta la premessa da cui parte la ricorrente, ovvero che, nell'ambito della competenza legislativa concorrente in materia di energia, la norma impugnata attrae in sussidiarietà la funzione amministrativa, al contempo regolandola. Al fine di valutare la legittimità costituzionale di questa previsione, è perciò necessario stabilire se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata e non risulti affetta da irragionevolezza, posto che l'ulteriore condizione, relativa all'intesa con la Regione interessata, è pacificamente osservata. La ricorrente si limita a dedurre che difetta di proporzionalità la scelta di uniformare, nel senso indicato, il regime degli stabilimenti, dei depositi e degli impianti a quello di qualunque opera che ricada "*al di fuori del perimetro delle concessioni*", e la censura è priva di fondamento. Per la Corte, deve infatti riconoscersi che la norma impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, istituisce un rapporto di strumentalità tra le opere che individua e quelle già qualificate come strategiche, rispetto alle quali le prime si pongono in funzione servente. Per la Corte, inoltre, la scelta del legislatore statale non è stata arbitraria ed è reale l'interesse statale all'accentramento della funzione amministrativa. Tutte le ricorrenti impugnano anche la lettera b) dell'art. 1, comma 552, della l. 190/2014. Questa disposizione, regola l'ipotesi in cui l'intesa tra Stato e Regione, prevista dal comma 2, non sia raggiunta, e a tal fine rinvia alle modalità di superamento dello stallo indicate dall'art. 1, comma 8-bis, della legge 239/2004, e dall'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/1990. La Corte sottolinea che l'art. 1, comma 8-bis, della legge 239/2004 disciplina gli effetti di condotte meramente passive delle amministrazioni regionali, concretanti esse stesse ipotesi di mancata collaborazione, e richiama in proposito la sentenza 239/2013. Mentre l'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/1990 trova applicazione quando la Regione non si è sottratta alle trattative ma l'intesa ugualmente non è stata raggiunta, a causa di un motivato dissenso. Le Regioni Abruzzo e Campania censurano la norma impugnata limitatamente al rinvio all'art. 1, comma 8-bis, della legge 239/2004, mentre le Regioni Marche e Puglia contestano anche la legittimità costituzionale del rinvio all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/1990. In entrambi i casi, secondo le ricorrenti, le modalità di superamento della mancata intesa la degraderebbero da "*forte*" a "*debole*", ledendo l'autonomia regionale garantita dagli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., e, per le Regioni Abruzzo e Campania, il principio di leale collaborazione. L'art. 1, comma 241, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016) ha abrogato il rinvio all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004, disposto dalla norma impugnata, con un risultato evidentemente soddisfacente delle pretese regionali. Le Regioni Marche e Puglia chiedono alla Corte di verificare se, medio tempore, la norma ha avuto applicazione, cosa che, se fosse avvenuta, impedirebbe di ritenere cessata la materia del contendere. Ma per la Corte la richiesta è priva di fondamento. È infatti da considerare che la natura e il contenuto della norma impugnata non costituiscono in alcun modo indice certo o probabile di una sua applicazione durante il solo anno in cui la stessa è rimasta in vigore, anche perché tale norma disciplina un caso residuale, quello nel quale lo Stato e la Regione interessata non hanno raggiunto un'intesa. È da aggiungere che questa evenienza non esula dalla sfera cognitiva della Regione ma anzi vi ricade interamente. Perciò le Regioni Marche e Puglia, al fine di ottenere una pronuncia sul merito della questione avrebbero potuto indicare alla Corte, se fossero esistiti, i casi nei quali la norma aveva trovato applicazione. Il non averlo fatto, in presenza di una condizione negativa, quale è la mancata applicazione della norma impugnata (limitatamente al rinvio all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004), e in difetto di elementi probatori in senso contrario, implica una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Infine, le Regioni Marche e Puglia impugnano la lettera b) dell'art. 1, comma 552, della legge 190/2014 anche nella parte in cui essa rinvia all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/1990. Per la Corte la questione non è fondata. L'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/1990, nel testo

allora vigente, è stato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale perché permetteva allo Stato di superare il mancato raggiungimento di un'intesa con la Regione, nell'ambito della conferenza di servizi, alla sola condizione che fossero trascorsi trenta giorni e che alla delibera del Consiglio dei ministri partecipasse il Presidente della Regione interessata. In seguito la disposizione è stata riformulata, da ultimo con l'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 164/2014 e prevede che il motivato dissenso regionale comporti l'indizione di una riunione che può articolarsi lungo tre fasi. Nella prima, che si avvia entro 30 giorni dalla rimessione della questione al Consiglio dei ministri, le parti formulano specifiche indicazioni per raggiungere l'intesa e vengono motivate le ragioni del contrasto. Entro i successivi 30 giorni è indetta una seconda riunione *“per concordare interventi di mediazione”*, ed è infine previsto un termine conclusivo di 30 giorni per svolgere ulteriori trattative *“finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso”*. Solo in seguito, ove l'intesa non sia raggiunta, il Consiglio dei ministri delibera con la partecipazione del Presidente della Regione interessata. Il meccanismo così descritto individua idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze. La Corte, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lettera b), della legge 23 dicembre 1990/2014 limitatamente al rinvio all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004 promossa dalle Regioni Abruzzo, Campania, Marche e Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione e, quanto alle Regioni Abruzzo e Campania, anche al principio di leale collaborazione. Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lettera a), della legge 190/2014, promossa dalla Regione Abruzzo, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità. Dichiara, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lettera b), della legge 190/2014, limitatamente al rinvio all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/1990 in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Costituzione.